

TAR Liguria, Sezione II - Sentenza 05/05/2004 n. 658
legge 109/94 Articoli 17, 21 - Codici 17.1, 17.5, 21.1, 21.5

In una gara di progettazione legittimamente l'offerta di ribasso del 100% è ritenuta inammissibile, in ragione della sua formulazione letterale, non potendosi condividere la tesi secondo la quale detta offerta dovrebbe essere "interpretata" come massimo ribasso rispetto alle tariffe minime inderogabilmente fissate per legge. Tale ardita tesi implica che incomberebbe in capo alla Commissione giudicatrice un dovere di "reinterpretare" le offerte presentate dai concorrenti in modo da renderle conformi a prescrizioni inderogabili di legge - al fine di assicurarne l'ammissibilità alla gara - dovere che non trova alcun fondamento nel vigente sistema degli appalti pubblici, anzi contrasta con il principio di immodificabilità dell'offerta ad opera della Pubblica Amministrazione, nonché con il principio di responsabilità, che incombe sull'impresa che partecipa ad una gara pubblica, della chiarezza e completezza delle dichiarazioni rese in tale procedimento, in particolare in relazione a quelle (come nel caso dell'offerta economica) coperte da divieto di immodificabilità ad opera della Commissione.